

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE
A5-0033/2001

29 gennaio 2001

*****III**

RELAZIONE

sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (C5-0661/2000 – 1998/0303(COD))

Delegazione del Parlamento europeo al comitato di conciliazione

Relatrice: Cristina García-Orcoyen Tormo

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE.....	4
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA.....	6
MOTIVAZIONE.....	7

PAGINA REGOLAMENTARE

Nella seduta del 15 aprile 1999 il Parlamento ha definito la sua posizione in prima lettura sulla proposta di regolamento del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ((COM(1998) 622 - 1998/0303 (COD)).

Nella seduta del 16 marzo 2000 la Presidente del Parlamento ha annunciato di aver ricevuto la posizione comune, che ha deferito alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (10677/2/1999 - C5-0098/2000).

Nella seduta del 6 luglio 2000 il Parlamento ha approvato alcuni emendamenti alla posizione comune.

Con lettera del 26 settembre 2000 il Consiglio ha fatto sapere di non essere in grado di approvare tutti gli emendamenti del Parlamento.

Con lettera del 31 ottobre 2000 il Presidente del Consiglio ha informato il Parlamento della necessità di prorogare, in conformità dell'articolo 251, paragrafo 7, del trattato CE, il termine previsto per la convocazione del comitato di conciliazione.

Il Presidente del Consiglio, d'intesa con la Presidente del Parlamento, ha convocato una riunione del comitato di conciliazione per il 22 novembre 2000.

Con lettera del 14 dicembre 2000 la Presidente del Parlamento ha informato il Consiglio che si rendeva necessaria la proroga prevista all'articolo 251, paragrafo 7, del trattato CE, per l'adozione dell'atto.

Nella riunione del 22 novembre 2000 il comitato di conciliazione ha esaminato la posizione comune sulla base degli emendamenti proposti dal Parlamento.

Nella stessa riunione è giunto ad un accordo su un progetto comune.

Il 20 dicembre 2000, i copresidenti del comitato di conciliazione hanno constatato l'approvazione del progetto comune, in conformità del paragrafo III.8 della Dichiarazione comune sulle modalità pratiche della nuova procedura di codecisione¹, e l'hanno trasmesso in tutte le lingue ufficiali al Parlamento e al Consiglio.

Il 26 gennaio 2001 la delegazione del Parlamento al comitato di conciliazione ha approvato il progetto di risoluzione legislativa all'unanimità.

Hanno partecipato alla votazione Ingo Friedrich (vicepresidente e presidente della delegazione), Renzo Imbeni e James L.C. Provan (vicepresidenti), Caroline F. Jackson (presidente della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori), Cristina García-Orcoyen Tormo (relatrice), David Robert Bowe, Laura González Álvarez, Françoise Grossetête, Bernd Lange, Guido Sacconi, Karin Scheele e Horst Schnellhardt.

La relazione è stata depositata il 29 gennaio 2001.

¹ GU C 148 del 28.5.1999, pag. 1.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (C5-0661/2000 – 1998/0303(COD))

(Procedura di codecisione: terza lettura)

Il Parlamento europeo,

- visto (visti) il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione (C5-0661/2000),
 - vista la sua posizione in prima lettura¹ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1998) 622²),
 - vista la proposta modificata della Commissione ((1999)313³),
 - vista la sua posizione in seconda lettura sulla posizione comune del Consiglio⁴,
 - visto il parere formulato dalla Commissione sugli emendamenti del Parlamento alla posizione comune (COM(2000)512 - C5-0413/2000⁵),
 - visto l'articolo 251, paragrafo 5, del trattato CE,
 - visto l'articolo 83 del suo regolamento,
 - vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione (A5-0033/2001),
1. approva il progetto comune;
 2. incarica la sua Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;
 3. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;
 4. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione legislativa al Consiglio e alla Commissione.

¹ GU C C 219 del 30.7.1999, pag.385.

² GU C 400 del 22.12.1998, pag.7.

³ GU C 212E del 25.7.2000, pag. 1.

⁴ GU C non ancora pubblicata.

⁵ GU C non ancora pubblicata.

MOTIVAZIONE

Introduzione

Il regolamento 1836/93, che il presente regolamento sostituisce, che consente alle imprese del settore industriale di aderire volontariamente a un sistema comunitario di ecogestione e audit, si è dimostrato efficace nel promuovere miglioramenti nel comportamento ambientale dell'industria.

L'esperienza acquisita con l'applicazione di questo regolamento dev'essere messa a profitto per incrementare la capacità del sistema comunitario sopra menzionato, denominato in prosieguo "EMAS" di migliorare il comportamento ambientale generale delle organizzazioni. La partecipazione a EMAS dovrebbe infatti essere aperta a tutte le organizzazioni che hanno un impatto di qualsiasi tipo sull'ambiente.

Per quanto riguarda la forma, il presente regolamento si limita a garantire che il sistema si applichi allo stesso modo nell'insieme della Comunità, ponendo norme, procedimenti e requisiti essenziali comuni: analisi del sistema di gestione, del programma di audit e della dichiarazione ambientale delle organizzazioni; quest'ultima e le sue modalità di effettuazione saranno convalidate da verificatori ambientali accreditati e indipendenti.

Quanto al merito, l'obiettivo dell'EMAS è promuovere miglioramenti continui del comportamento ambientale delle organizzazioni, mediante l'istituzione e l'applicazione da parte di queste di sistemi di gestione ambientale e della loro valutazione sistematica e periodica, la diffusione di informazioni sul comportamento ambientale e il dialogo aperto con il pubblico, nonché la partecipazione attiva del personale e la sua formazione.

Per conseguire tali obiettivi si dovranno incoraggiare le organizzazioni, specialmente le piccole e medie imprese, a partecipare volontariamente all'EMAS. Ciò comporterà un guadagno in termini di controllo normativo, risparmio di costi e immagine pubblica.

Il regolamento in prima e seconda lettura

Il 15 aprile 1999 il Parlamento ha votato in prima lettura la relazione Valverde Lopez (PPE,E). Gli emendamenti della relazione insistevano soprattutto sul miglioramento della competenza dei verificatori ambientali, sulla promozione della cooperazione tra organismi nazionali di accreditamento e sulla possibilità per gli Stati membri di creare incentivi con l'obiettivo di aumentare la partecipazione delle organizzazioni all'EMAS. Questa relazione è stata confermata dopo l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam.

La Commissione ha modificato la propria proposta il 23 giugno 1999, tenendo conto della maggior parte degli emendamenti del Parlamento. Da parte sua, il Consiglio ha adottato la sua posizione comune il 28 febbraio 2000. Quest'ultima ha accolto alcuni degli emendamenti menzionati e ha introdotto modifiche, in particolare in materia di definizioni, di frequenza di effettuazione convalidata della dichiarazione ambientale, di registro delle organizzazioni, di

logo, d rapporto con la normativa ambientale, partecipazione del personale e revisione del regolamento in questione.

La relazione presentata in seconda lettura (Cristina García-Orcoyen Tormo; PPE/DE, E) è stata approvata dal Parlamento il 6 luglio 2000. Essa conteneva 27 emendamenti relativi principalmente al comportamento ambientale delle organizzazioni, alla periodicità -e relative eccezioni- delle verifiche sopra menzionate, all'accesso alle gare pubbliche, alla pubblicità della dichiarazione ambientale, alla norma europea ISO di applicazione, alla partecipazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze, all'informazione del Parlamento, alle competenze dei verificatori ambientali e alla conformità delle organizzazioni alla legislazione ambientale, in particolare al momento di stabilire i criteri determinanti per l'impatto significativo delle sue attività.

Il regolamento in fase di conciliazione

La delegazione del Parlamento è stata costituita mediante procedura scritta l'11 settembre 2000 e il Consiglio ha comunicato ufficialmente il 26 settembre successivo che non poteva accettare la totalità degli emendamenti approvati dal Parlamento in seconda lettura. In effetti, il Consiglio ha approvato in seconda lettura solamente 3 dei 27 emendamenti votati.

Le riunioni del trilogio hanno avuto luogo il 19 ottobre e il 14 novembre, mentre la delegazione del Parlamento si è riunita per esaminare i suoi risultati il 24 ottobre, il 9 e il 21 novembre. A seguito di questa ultima riunione si è raggiunto un accordo globale con il Consiglio, che ha permesso l'approvazione del testo finalmente concordato, come punto "A" senza discussione, nella riunione del comitato di conciliazione del 22 novembre, dedicata alla liberalizzazione dei trasporti su rotaia.

Quanto al merito, il progetto comune che si sottopone a questa terza lettura comporta il seguente risultato rispetto agli emendamenti della seconda lettura:

- a) 4 emendamenti sono stati accettati senza modifica da parte del Consiglio: quelli relativi alla formazione permanente dei verificatori ambientali, agli incentivi per stimolare la partecipazione delle organizzazioni all'EMAS, al sostegno ai paesi candidati all'adesione e alla notifica allo Stato membro nel quale si effettua dall'inizio l'attività di verifica;
- b) 3 emendamenti sono stati ritirati nel corso del negoziato, e precisamente quelli riferentesi : all'elaborazione di un protocollo di accordo sugli orientamenti in materia di sanzioni, alla determinazione dei destinatari della comunicazione dei risultati dell'audit e alla tipologia del comitato di esecuzione. Quanto a quest'ultimo aspetto e in base ai criteri contenuti nella nuova decisione sulla comitatologia, nonché alle disposizioni di questa relative al Parlamento, si è ritenuto che il procedimento di regolamentazione fosse quello adeguato;
- c) mentre gli emendamenti accolti con formule di compromesso sono stati in tutto 20, il che dà un'idea dell'intensità e dell'esito del negoziato, in particolare per quanto riguarda:
 - l'istituzione e l'applicazione, da parte delle organizzazioni, dei sistemi di gestione ambientali, che dovrebbero essere conformi all'Allegato I, che si riferisce in

particolare al rispetto della normativa vigente,

- la partecipazione attiva dei lavoratori e delle loro rappresentanze,
- la considerazione, nella dichiarazione ambientale, dei risultati raggiunti e del comportamento dell'organizzazione; tale dichiarazione dovrà inoltre essere accessibile al pubblico,
- l'osservanza della legislazione ambientale pertinente affinché un'organizzazione possa essere inclusa e registrata nell'EMAS,
- la necessità di presentare annualmente (salvo alcune eccezioni) l'effettuazione convalidata della dichiarazione ambientale, al fine di mantenere l'iscrizione nel registro dell'EMAS,
- l'organizzazione, nella rete di organismi locali delegati, di un sistema di scambio di informazioni,
- la trasmissione al Parlamento e al Consiglio dell'informazione ricevuta dagli Stati membri,
- la promozione della partecipazione delle organizzazioni all'EMAS, facilitando l'accesso agli enti e amministrazioni pubbliche,
- l'inserzione nel corpus del regolamento del testo completo della Sezione 4 della norma europea EN/ISO 14001:1996 sui sistemi di gestione ambientale,
- i requisiti che ogni verificatore ambientale deve soddisfare, specialmente per quanto concerne la sua esperienza e conoscenze tecniche e
- la presa in considerazione della legislazione comunitaria nella scelta degli aspetti ambientali dall'impatto significativo; al fine di stabilire obiettivi e scopi dell'organizzazione.

Conclusioni

Il Parlamento europeo può considerare il risultato finale della conciliazione come assai soddisfacente, poiché la grande maggioranza degli emendamenti è stata accolta integralmente o in forma riveduta al testo congiunto. Si propone pertanto l'approvazione in plenaria in terza lettura.